



ALLEGATO 2 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO

La Società e l'incaricato (di seguito denominate congiuntamente anche le **"Parti"** e singolarmente la **"Parte"**) si impegnano a non commettere, autorizzare o permettere alcuna azione in relazione alla negoziazione, conclusione ed esecuzione dell'incarico che possa determinare - a carico delle Parti medesime e/o società loro affiliate - la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione e alle condotte concussive. L'adempimento di quest'obbligo riguarda in particolare il divieto di effettuare pagamenti illeciti o impropri a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità (enti) e ai dipendenti dei relativi uffici e loro familiari e amici intimi. Le Parti si obbligano né a offrire, effettuare o accordarsi per offrire né ad accettare, accordarsi per accettare dai dipendenti, i rappresentanti o soggetti terzi che agiscano in nome dell'altra Parte alcuna indebita donazione, regalia o benefit di tipo monetario o di altro tipo che il destinatario non sia legittimato giuridicamente a ricevere sulla base della negoziazione, conclusione ed esecuzione dell'incarico. Ciascuna Parte informerà immediatamente l'altra Parte qualora venisse a conoscenza del verificarsi di una condotta che costituisca corruzione ovvero abbia motivato sospetto di ritenere che si sia verificata una condotta corruttiva in relazione alla negoziazione, alla conclusione o all'esecuzione dell'incarico. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le Parti possono procedere alla immediata e contestuale risoluzione anticipata dell'incarico, dandone previa comunicazione all'altra Parte, qualora una delle Parti abbia effettuato regali o donazioni non dovuti in relazione alla negoziazione, conclusione o esecuzione dell'incarico o uno degli altri atti come sopra meglio descritti ed indicati come proibiti o, comunque, in violazione della presente clausola ovvero l'altra Parte abbia ragionevole motivo di ritenere che ciò sia avvenuto o stia avvenendo.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, le Parti dichiarano e garantiscono che, nell'espletamento delle attività previste dall'incarico, esse stesse, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle stesse o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la loro gestione e il loro controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei soggetti precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001, senza tuttavia che tale dichiarazione e garanzia comporti che tutti i predetti soggetti possano essere considerati, per quanto riguarda esse Parti, compresi tra quelli di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto 231/2001. L'incaricato si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice etico del gruppo EUR. Tali documenti, i cui contenuti l'incaricato dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul sito web istituzionale di EUR S.p.A. – Sezione Trasparenza. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello 231 o nel Codice Etico darà la facoltà alla Società di risolvere di diritto e con effetto immediato l'incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c. comunicando per iscritto all'incaricato la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.